

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 46

Adunanza 4 novembre 2008

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO -
VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI
COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1239 – 53316/2008

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori SERGIO BISACCA e CINZIA CONDELLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di San Secondo di Pinerolo:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 219-29999 del 22/11/1993 e successivamente modificato con la Variante approvata con deliberazione G.R. n. 4-08695 del 17/03/2003;
- ⇒ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 40 del 26/09/2003, n. 39 del 03/08/2004 e n. 19 del 28/06/2006 tre varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 40 del 28/08/2008, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 28/09/2008, per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma (*Prat. n. 118/2008*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 2.309 abitanti al 1971; 3.244 abitanti al 1981; 3.270 abitanti al 1991; 3.379 abitanti al 2001, dati che evidenziano una costante crescita demografica;

- ⇒ superficie territoriale di 1.297 ettari, dei quali 532 di pianura, 365 di collina e 400 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 805 ha con pendenze inferiori ai 5° (circa il 62% dell'intero territorio comunale), 339 ha con pendenze tra 5° e 20° (26% circa) ed i rimanenti 153 (il 12% circa) con pendenze superiori ai 20°. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei Suoli, 408 ettari appartengono alla Classe II. E' caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 232 ettari (circa il 17% della superficie territoriale);
- ⇒ sistema produttivo: non appartiene ad alcun Ambito di valorizzazione produttiva individuato dal P.T.C.;
- ⇒ risulta compreso nel Circondario Provinciale di Pinerolo, Sub-ambito "Area Pinerolo", rispetto al quale sono da applicarsi gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- ⇒ infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 161 della Val Pellice, n. 164 di San Secondo, n. 165 di Prarostino e n. 166 della Val Chisone;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Chisone, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è interessato dall'acqua pubblica del Rio Chiamagna di San Secondo;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 131 ettari del territorio interessate da aree inondabili, con tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni e circa 15 ettari di areali di frana quiescente e n. 1 frana non cartografabile;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia nel territorio comunale 98 ettari compresi in fascia A, B e C ed un limite di progetto, posto tra la fascia B e C di circa m 2.000;
 - ⇒ è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in "classe 2" dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 40 del 28/08/2008 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- per consentire interventi di adeguamento alla normativa antisismica ed alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche, "...senza la richiesta del parere della Commissione ex art. 9 bis L.R. 56/77 s.m.i....." (Cfr. pag. 6 della Relazione Illustrativa), ma secondo le prescrizioni di carattere estetico definite in apposita scheda, viene proposta l'integrazione con specifica Norma della scheda n. 37 – *Edifici di valore storico-artistico o documentario*;

- al fine di consentire un intervento di sviluppo rurale su un immobile ricadente parte in zona R3 (residenziali disaggregate) e parte in zona A (agricola) si propone lo spostamento di 5 metri della linea di demarcazione tra le due destinazioni urbanistiche, per comprendere il fabbricato totalmente in zona A;
- vengono apportate delle *"correzioni delle zone AM [area agricola montana] ed inserite le Aree A ed A3 così come erano indicate nella cartografia allegata alla Variante Generale al P.R.G.C. ed approvate con D.G.R. n. 4-8695 del 17/03/2003"* (Cfr. pag. 9 della Relazione Illustrativa)

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 10/11/2008;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 22/10/2008;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 5 del Comune di San Secondo di Pinerolo, adottato con deliberazione del C.C. n. 40 del 28/08/2008, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di San Secondo di Pinerolo la presente deliberazione per i

successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta